



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 febbraio 2010 (05.02)
(OR. en)**

6097/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0013 (NLE)**

COWEB 28

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 3 febbraio 2010

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione deve assumere nell'ambito del comitato interinale UE-Serbia riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati UE-Serbia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)22 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.2.2010
COM(2010)22 definitivo

2010/0013 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione deve assumere nell'ambito del comitato interinale
UE-Serbia riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei
sottocomitati UE-Serbia**

RELAZIONE

Il 29 aprile 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra. L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

L'accordo interinale (AI), firmato lo stesso giorno tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia per consentire l'applicazione anticipata delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sugli scambi e sulle questioni commerciali, entrerà in vigore il 1° febbraio 2010.

L'articolo 42 dell'accordo interinale istituisce un comitato interinale incaricato di sorvegliare l'applicazione dell'accordo. A norma dell'articolo 43 dell'AI, il comitato deve adottare il proprio regolamento interno. Per il buon funzionamento del comitato, è opportuno che il regolamento interno sia adottato durante la prima riunione.

Il testo del regolamento interno proposto precisa le attribuzioni del comitato interinale e le procedure che esso dovrà seguire, conformemente all'accordo interinale, e tiene conto in particolare del fatto che al comitato sono stati conferiti poteri decisionali ai sensi dell'accordo. Il regolamento interno contempla inoltre la creazione di sottocomitati specifici a norma dell'articolo 45 dell'AI. La Commissione propone di razionalizzare la struttura dei sottocomitati limitandone il numero a cinque, in modo da coprire i vari settori indicati in allegato alla presente relazione. Dei settori contemplati dall'accordo di stabilizzazione e di associazione che non rientrano nell'AI si continuerà a discutere nell'ambito del dialogo permanente rafforzato¹ fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

La posizione che l'Unione dovrà adottare in sede di comitato interinale riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato interinale sarà stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.

Si propone pertanto al Consiglio di approvare la proposta allegata.

¹ Di cui alla comunicazione della Commissione sul grado di preparazione della Serbia e Montenegro a negoziare un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea, COM(2005)476 def.

Allegato alla relazione

**ACCORDO INTERINALE UE-SERBIA SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI
COMMERCIALI
STRUTTURA DEI SOTTOCOMITATI**

Denominazione dei sottocomitati	Competenze	Riferimenti AI (ASA)
Commercio, industria, dogane, fiscalità e cooperazione con gli altri paesi candidati	Libera circolazione delle merci Prodotti industriali Questioni commerciali Fiscalità Norme di origine Assistenza amministrativa in materia doganale Cooperazione con gli altri paesi candidati Altre questioni connesse al titolo III dell'AI	Art. 3 (Art. 18) Artt. 4-8 (Artt. 19-23) Artt. 19-23 (Artt. 34-48) Artt. 22-23 (Artt. 37-38) Art. 29 (Art. 44), Protocollo 3 Art. 41 (Art. 99), Protocollo 5 Art. 52 (Art. 17) Artt. 36 e 37 (Artt. 69 e 71)
Agricoltura, pesca, sicurezza alimentare, questioni veterinarie e fitosanitarie	Prodotti agricoli in senso lato Prodotti agricoli in senso stretto Prodotti della pesca Prodotti agricoli trasformati Vino e bevande spiritose Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi	Artt. 9, 11 (1), 12 (1), 16, 17 (1) 20 e 21 (Artt. 24, 26 (1), 27 (1), 31, 32 (1) 35 e 36) Artt. 11 (2-4), 12 (2) e Art. 17 (2) (3) (Artt. 26 (2-4) , 27 (2) e Art. 32 (2)(3)) Artt. 14 e 15 (Artt. 29 e 30) Art. 10 (Art. 25), Protocollo 1 Art. 13 (Art. 28), Protocollo 2

	da vini e bevande alcoliche	Art. 18 (Art. 33)
Mercato interno e concorrenza	Concorrenza Aiuti di Stato all'industria siderurgica Proprietà intellettuale, industriale e commerciale	Artt. 38 e 39 (Artt. 73 e 74) Art. 38(8) (Art. 73 (8), Protocollo 4 Art. 40 (Art. 75)
Questioni economico-finanziarie e statistiche	Movimenti di capitali e pagamenti	Artt. 35, 38 (7)(b) (Art. 62, 73(7)(b))
Trasporti	Traffico di transito	Art. 34 (Art. 61.1), Protocollo 4, Artt. 3 (a) e (b), 11 (2), (3) e (5), 19 (1) e (2), 21 (1) e (2) (d))

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve assumere nell'ambito del comitato interinale UE-Serbia riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati UE-Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue

- (1) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra² (in appresso "accordo interinale"), firmato il 29 aprile 2008, è entrato in vigore il 1° febbraio 2010.
- (2) A norma dell'articolo 43, paragrafo 2 dell'accordo interinale, il comitato interinale adotta il proprio regolamento interno.
- (3) L'articolo 45 dell'accordo interinale autorizza il comitato interinale a creare sottocomitati.
- (4) Il regolamento interno del comitato interinale deve contenere disposizioni riguardanti la designazione, la composizione, il mandato e la struttura dei sottocomitati.
- (5) L'Unione deve stabilire la sua posizione in sede di comitato interinale per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione deve assumere nell'ambito del comitato interinale di cui all'articolo 43 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, corrisponde al progetto di decisione del comitato interinale allegato alla presente decisione.

² GU L del2007, pag.

Fatto a Bruxelles, ...

*Per il Consiglio
Il presidente*

...

ALLEGATO

DECISIONE N. 1/200.. DEL COMITATO INTERINALE UE-SERBIA DEL ... RIGUARDO AL SUO REGOLAMENTO INTERNO, COMPRESI IL MANDATO E LA STRUTTURA DEI SOTTOCOMITATI UE-SERBIA

IL COMITATO INTERINALE UE-SERBIA,

visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (in appresso "accordo interinale"), firmato il 29 aprile 2008, in particolare l'articolo 43,

DECIDE:

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del comitato interinale è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione europea a nome dell'Unione europea, in appresso "l'Unione", e da un rappresentante del governo della Repubblica di Serbia. Il primo periodo inizia tuttavia alla data della prima riunione del comitato interinale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato interinale si riunisce regolarmente una volta all'anno, a Bruxelles o a Belgrado, secondo quanto convenuto fra le Parti. Su richiesta di una delle Parti, possono essere indette di comune accordo riunioni speciali del comitato interinale.

Le riunioni sono indette dal presidente.

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato interinale non sono pubbliche.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due Parti.

Quando all'ordine del giorno figurano questioni che interessano la Banca europea per gli investimenti (BEI), un suo rappresentante può partecipare alle riunioni del comitato interinale in veste di osservatore.

Il comitato interinale può invitare persone che non ne fanno parte a intervenire alle sue riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici.

Gli Stati membri dell'Unione sono informati delle riunioni del comitato interinale.

Articolo 4

Segreteria

Alla segreteria del comitato interinale provvedono congiuntamente un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Serbia.

Articolo 5

Corrispondenza

Le comunicazioni del e per il presidente del comitato interinale sono inoltrate ad entrambi i segretari. Questi ultimi provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nel comitato interinale.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno 21 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso.

Il comitato interinale adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso delle Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato interinale è redatto dalla Parte ospitante. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è presentato al comitato interinale per approvazione entro due mesi dalla riunione. Dopo l'adozione da parte del comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le Parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5 della presente decisione.

Articolo 8

Deliberazioni

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono adottate e formulate di comune accordo tra le Parti.

Tra una riunione e l'altra, il comitato interinale può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale ai sensi dell'articolo 45 dell'accordo interinale recano rispettivamente la denominazione "Decisione" e "Raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data dell'adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari.

Le decisioni adottate dal comitato interinale sono pubblicate dalle Parti nelle rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna Parte può decidere di pubblicare qualsiasi altro atto adottato dal comitato interinale.

Articolo 9

Lingue

Le lingue ufficiali del comitato interinale sono le lingue ufficiali delle Parti.

Salvo decisione contraria, il comitato interinale delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 10

Spese

L'Unione e la Repubblica di Serbia sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato interinale, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato, di traduzione e di riproduzione dei documenti durante le riunioni, nonché le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni, sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Sottocomitati

Il mandato e la struttura dei sottocomitati creati per assistere il comitato interinale nell'esercizio delle sue funzioni sono definiti in allegato alla presente decisione.

I sottocomitati sono composti di rappresentanti di entrambe le Parti. La presidenza viene esercitata, a turno, dalle Parti a norma dell'articolo 1.

I sottocomitati dipendono dal comitato interinale, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato interinale.

Il comitato interinale può decidere di abolire i sottocomitati esistenti, di modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni.

Fatto a,

*Per il comitato interinale
Il Presidente*

ALLEGATO

MANDATO E STRUTTURA DEI SOTTOCOMITATI UE-SERBIA

1. Composizione e presidenza

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno, i sottocomitati sono composti da rappresentanti della Commissione europea e del governo della Repubblica di Serbia (in appresso "Serbia"). La presidenza viene esercitata, a turno, dalle Parti a norma dell'articolo 1 del regolamento interno. Gli Stati membri sono informati delle riunioni dei sottocomitati.

2. Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Serbia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati.

Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente.

3. Riunioni

I sottocomitati si riuniscono regolarmente una volta all'anno, o quando le circostanze lo richiedano, con l'accordo delle Parti. Ogni riunione dei sottocomitati si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.

Previo accordo delle Parti, i sottocomitati possono invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

4. Oggetto

I sottocomitati discutono delle questioni di loro competenza secondo la struttura pluridisciplinare esposta più avanti. Per tutti i settori si valutano l'attuazione dell'accordo interinale e del partenariato europeo, i preparativi per l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e i progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis comunitario e di esaminare i progressi compiuti dalla Serbia nell'allineamento dell'acquis conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo interinale.

5. Verbale

Il verbale di ciascuna riunione dei sottocomitati viene redatto entro due mesi dalla riunione. Dopo l'approvazione delle Parti, i segretari del sottocomitato inviano una copia del verbale ai segretari del comitato interinale.

6. Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati non sono pubbliche.

7. Struttura dei sottocomitati

- 1) Sottocomitato Commercio, industria, dogane, fiscalità e cooperazione con gli altri paesi candidati (AI, Artt. 3, 4-8, 19-33, 36, 37, 41 e 52),
- 2) Sottocomitato Agricoltura e pesca, sicurezza alimentare, questioni veterinarie e fitosanitarie (AI, Artt. 9, 10, 11(2-4), 12(2) , 13-18, 21 e 27),
- 3) Sottocomitato Mercato interno e concorrenza (AI, Artt. 35, 37, 38 con il Protocollo 5, 39 e 40),
- 4) Sottocomitato Questioni economico-finanziarie e statistiche (AI, Artt. 35, 38 (7)(b)),
- 5) Sottocomitato Trasporti (AI, Art. 34)